



DELIBERA N. 57/21 /CSP

**RIFORMA DELLA DELIBERA N. 1/21/CSP DEL 5 GENNAIO 2021 RECANTE
“ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI A.M.EL S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TCF NEWS 24”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 E
NELL’ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE N ° 5 ANNO 2020 DEL CO.RE.COM. SICILIA)
(PROC. 49/20/ZD-CRC)”**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti dell’11 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTA la delibera n. 1/21/CSP, del 5 gennaio 2021, recante “*Ordinanza ingiunzione nei confronti di A.M.EL S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TCF News 24”) per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS (contestazione n° 5 anno 2020 del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia) (proc. 49/20/ZD-CRC)*”, che ha ordinato e ingiunto alla società A.M.EL S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TCF News 24 il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 13.686,00;

PREMESSO che la società A.M.EL S.r.l., con istanza acquisita al prot. n. 0092408 del 22 febbraio 2021 di questa Autorità, ha chiesto l’annullamento in autotutela della delibera n. 1/21/CSP del 5 u.s..

In particolare, la predetta società ha lamentato che *“in realtà, durante la programmazione di tali notiziari, lo speaker annuncia per due volte - è vero - una pausa pubblicitaria, ma in onda, materialmente, viene semplicemente trasmesso il promo di una trasmissione autoprodotta da TCF,[...]”*.

Inoltre, la parte ha dichiarato che *“il 2020 è stato un anno terribile per l'intera comunità, ma in particolare per il servizio radiotelevisivo locale che, a fronte di un azzeramento dei fatturati pubblicitari, già ridotti all'osso dalla crisi economica degli ultimi anni, ha contemporaneamente, offerto uno sforzo produttivo senza precedenti per soddisfare il bisogno di informazione continua avvertito dalla comunità in un momento così tragico. Istanze di fronte alle quali né l'editore, né i giornalisti, né i tecnici della nostra emittente si sono sottratti, sottoponendosi a ritmi di lavoro massacranti, pur di offrire ai telespettatori una informazione capillare. Per tale ragione riteniamo che la svista a cui si faceva riferimento e che ha originato la contestazione non possa non essere compresa, giustificata e “abbuonata”. Chiediamo, pertanto, clemenza e tolleranza, vista l'evidente buona fede”*;

RILEVATO che, con particolare riferimento alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, l'interruzione dei notiziari televisivi è dipesa dalla messa in onda della medesima autopromozione relativa al programma televisivo *“Malalingua Estate”* dal giorno 29 giugno al giorno 04 luglio 2020;

CONSIDERATO che, in forza del combinato disposto degli artt. 1, Allegato A alla 211/08/CSP e 5, comma 1, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, sebbene la comunicazione di tipo autopromozionale non sia da computarsi nei limiti di affollamento pubblicitario, tuttavia ad essa si applicano le regole contenute negli artt. 3 e 4, Allegato A) della delibera da ultimo menzionata rispettivamente in materia di *Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma* e di *Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive*;

CONSIDERATO altresì che la specifica norma di cui all'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, posta a tutela del diritto del telespettatore a fruire di notiziari televisivi il più possibile integri, è da intendersi riferita anche alla fattispecie delle cd. autopromozioni;

CONSIDERATO che non trova accoglimento l'eccezione secondo cui l'infrazione in esame sia frutto di una *“svista”* dovuta alla circostanza che *“il 2020 è stato un anno terribile per l'intera comunità, ma in particolare per il servizio radiotelevisivo locale [...]”*, in quanto nella fattispecie in esame non ricorre un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere l'obbligo di osservare quanto disposto dall'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione;

CONSIDERATO che il riferimento, poi, alla buona fede non rileva ai fini dell'annullamento in autotutela della delibera n. 1/21/CSP, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - bensì un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione. (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, cui è tenuto, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce;

CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare al fornitore del servizio di media audiovisivo TCF News 24, la messa in onda della medesima autopromozione in più giornate di programmazione televisiva comporta la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria stessa secondo il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni, anziché secondo quello materiale, come disposto con delibera n. 1/21/CSP.

Nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la trasmissione della medesima autopromozione, seppur frazionata nel tempo, viene ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale ed è concretamente riconducibile ad un'unica condotta giuridicamente rilevante.

Il ricorrere del c.d. concorso formale omogeneo di illeciti giustifica, di conseguenza, l'applicazione del criterio del cumulo giuridico delle sanzioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 689/1981;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di riformare, in sede di autotutela, nei limiti della rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 37, comma 4 e 51, commi 2, *lett. b)* e 5, d.lgs. n. 177/05, quanto ordinato e ingiunto con l'adozione, in data 5 gennaio 2021, della delibera n. 1/21/CSP, che rimane vigente per le parti non in contrasto con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ferma restando la misura della sanzione stessa determinata secondo i criteri di cui all'art. 11 della l. 689/81, scevra del riferimento agli "*indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame*" nell'ambito del criterio *Gravità della violazione*, nel doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 per la violazione dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, l'importo finale della sanzione va riformato nella misura pari a euro 6.198,00, in quanto corrispondente al doppio del minimo edittale, come sopra specificato, aumentato sino al triplo, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che, in conclusione, una volta confermato l'importo finale della sanzione irrogata per la violazione dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS pari a euro 1.290,00, l'importo complessivo della sanzione da irrogare alla società A.M.EL S.r.l. per entrambe le infrazioni contestate va riformato per un ammontare complessivo pari a euro 7.488,00 rispetto a quello determinato nella misura pari a euro 13.686,00, come da delibera n. 1/21/CSP;

RITENUTO che risulta confermata in atti la violazione della disposizione normativa contenuta tanto nell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 177/05 quanto nell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS da parte di A.M.EL S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale TCF News 24, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 29 giugno al giorno 4 luglio 2020 nonché la quantificazione in concreto della sanzione da irrogare per la violazione dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini indicati con la delibera n. 1/21/CSP;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

di riformare la delibera n. 1/21/CSP del 5 gennaio 2021 nei termini e per i motivi espressi in motivazione;

ORDINA

alla società A.M.EL S.r.l.- codice fiscale 00339840837 - con sede legale in Messina (ME), piazza Duomo, 3 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito

locale “TCF News 24” di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.488,00 (settemilaquattrocentottantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 57/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 57/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba